



Unione Nazionale Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica
Piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur
Numero Verde 800.016374

DA FONTE ACI
CIRCOLARE PROT. N. DSD/0005453/07 DEL 12/04/2007 - PERMESSO E CARTA DI SOGGIORNO (D.LGS. 3/2007 E D.LGS. 30/2007)

ACI
Automobile Club d'Italia
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
Ufficio Normativa e Contratti

Messaggio circolare prot. n. DSD/0005453/07 del 12.4.2007

OGGETTO: Permesso e carta di soggiorno (D.Lgs. 3/2007 e D.Lgs. 30/2007).

Si informa che con il D.Lgs. 3/2007 (in vigore dal 14.2.2007) e con il D.Lgs. 30/2007 (in vigore dall'11.4.2007) sono state introdotte modifiche alla disciplina relativa al soggiorno nel territorio italiano di cittadini di Paesi terzi e di cittadini dell'Unione europea.

Il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, ha dato attuazione alla direttiva 2003/109/CE, relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, apportando alcune modifiche al D.Lgs. 286/1998.

Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ed abroga, dall'11.4.2007, il DPR 54/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri degli Stati membri dell'Unione europea).

Si riportano di seguito le novità di interesse.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI (D.Lgs. 3/2007)

1) I cittadini extracomunitari che intendono soggiornare in Italia, per soggiorni superiori a tre mesi, devono richiedere il **permesso di soggiorno** entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia.

2) Coloro ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno in corso di validità, da almeno cinque anni, possono richiedere il rilascio del **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**. Tale permesso è a tempo indeterminato e sostituisce la carta di soggiorno prevista dalla vecchia normativa.

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA (D.Lgs. 30/2007)

I cittadini dell'Unione europea hanno diritto di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso in Italia, devono iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso in Italia e l'Anagrafe rilascia immediatamente un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente. I cittadini dell'U.E. non devono, quindi, più chiedere la carta di soggiorno prevista, invece, dalla normativa previgente (DPR 54/2002).

Il cittadino dell'Unione, che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, ha diritto al soggiorno permanente.

FAMILIARI EXTRACOMUNITARI DEL CITTADINO DELL'UNIONE (D.Lgs. 30/2007)

I familiari extracomunitari del cittadino dell'Unione europea, per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, richiedono la "**carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione**".

Maturato il diritto di soggiorno permanente, potranno chiedere la "**carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei**".

RICHIESTA DI FORMALITÀ PRA

A superamento della circolare DSD prot. n. 4056 del 24.03.05, si comunica che in caso di richiesta di formalità al PRA, sia tradizionale che rientranti tra quelle espletabili tramite STA, oltre alla documentazione di rito (compresa copia del documento di identità/riconoscimento per le formalità STA), occorre presentare quanto segue.

- **I cittadini extracomunitari** devono produrre la fotocopia del "permesso di soggiorno" in corso di validità, o idonea ricevuta della richiesta di rinnovo (direttiva Ministero dell'Interno prot. n. 11050/M(8) del 5.8.2006), oppure la fotocopia del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".

- **I familiari extracomunitari di un cittadino dell'Unione** devono produrre la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" o la "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".

- **I cittadini dell'Unione europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi**, non devono produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto ai cittadini italiani (la carta di soggiorno, prevista dal DPR 54/2002, risulta abrogata).

- **I cittadini dell'Unione europea che soggiornano in Italia per un periodo non superiore a tre mesi**, devono produrre una dichiarazione, come da facsimile allegato alla circolare DSD prot. n. 4056 del 24.03.05, dalla quale si evinca l'inizio e la fine della residenza in Italia: come chiarito dal Ministero della Giustizia, il rilascio di tale dichiarazione appare giustificato in via cautelativa.

Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Carla Carrera